



Decreto Dirigenziale n. 156 del 23/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006. NOTIFICATORE MAG GMBH, NOTIFICA IT 022697.
QUARTA QUOTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- b. il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alla spedizione di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- c. tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- d. il D.M. di cui al punto 3 art. 194 D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- e. l'art. 196, co. 1 lettera f) del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- f. la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98;

VISTE:

- a. la nota prot. **01Au/A2A del 26/02/2019**, acquisita agli atti in data **26/02/2019** prot. **127938**, della MAG GmbH, con sede legale in D – 56599 Leutesdorf August-Bungert-Allee n.6 e referente in Italia nella persona dell'Ing. Alberto De Battisti (procuratore della Società) con sede alla Via Montefeltro n.6 20153 Milano, in qualità di notificatore della A2A Ambiente S.p.a. – Area Campana – Via Pagliarone n.29 80011 Acerra (NA), ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, allegando, ai sensi del D.M. 370/98, la ricevuta di versamento di € 129,11= a favore della Regione Campania per “diritti amministrativi” relativo ad un massimo di cinque trasporti;
- b. la nota prot. **129206 del 26/02/2019** con cui questa UOD ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B **IT 022697**;
- c. la successiva nota del **22/03/2019**, acquisita agli atti prot. **186782 del 22/03/2019**, con cui la MAG GmbH. ha trasmesso a questa UOD - quale Autorità di spedizione – la notifica generale **IT 022697**, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla A2A Ambiente S.p.a. – Area Campana – Via Pagliarone n.29 80011 Acerra (NA), individuati con il codice. **C.E.R 19 05 01**, per un quantitativo di **10.000** tonnellate suddivise in n. **400** trasporti via terra, destinati alle operazioni di recupero **R3** presso lo stabilimento **FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147 AUSTRIA**;

RILEVATO che:

- a. tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B al Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
 - a.1 contratto per il recupero/smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la MAG GmbH, Via August-Bungert-Allee n.6 56599 Leutesdorf (DE), (esportatore/notificatore) e la Società FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147 (destinatario dei rifiuti);
 - a.2 l'autorizzazione n.9008390214763, all'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER **19 05 01**, rilasciata

dall'autorità Austriaca, alla Società FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147 Austria (destinatario dei rifiuti);

a.3 il seguente itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti:

a.3.1 trasporto su R o R/T/R da **STIR di Caivano (NA)** fino all'impianto di FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147 Austria;

b. in data **25/03/2019** prot. **189861**, questa UOD ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destino Austriaca "Bundesministerium für Land und Fortwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung V/1 Stubenbastei n.15 A – 1010 Wien, il modello di notifica e quello di movimentazione **IT 022697**, nonché il relativo dossier presentato dalla MAG GmbH, informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione;

c. la A2A Ambiente S.p.a. è il gestore dell'impianto **STIR di Caivano (NA)** per il quale con Ordinanza Commissariale n. 299 del 31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata adottata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO che:

a. l'autorità Austriaca competente di destino con nota del **11/04/2019** ha concesso il proprio assenso per la spedizione di rifiuti di cui alla notifica **IT 022697** fissando le date dal **15/04/2019 al 14/04/2020**;

b la MAG GmbH, sede italiana in Via Montefeltro n.6 – 20156 Milano - con nota del **18/07/2019**, acquisita agli atti in data **19/07/2019** prot. n.**457494** con riferimento alla notifica **IT 022697** ha chiesto il rilascio di n. **74 (settantaquattro)** modelli 1B di movimento (in copia conforme) numerati dal **194/400 al 267/400** per il trasporto di **2.072** tonnellate di rifiuti, allegando, ai sensi del D.M. 370/98, la ricevuta di versamento (bonifico bancario) di €. **1.910,68=** e ha trasmesso:

b.1 polizza fidejussoria n. **1486588**, per un importo garantito complessivo di €. **1.496.575,83=** (unmilionequattrocentonovantaseimilcinquecentosettantacinque/83) (**importo garantito con riduzione ISO 14001**) con decorrenza dal **18/07/2019 al 18/01/2020**, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla **Elba Assicurazioni S.p.a. con sede sociale e direzione generale in Via Mecenate n. 90 20138 Milano**, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla SACE BT S.p.a. piazza poli n.4 – 00187 Roma, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

b.2 la fideiussione sopra citata è stata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 370/98 e la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale **IT 022697** – sino alla concorrenza delle **2.072** tonnellate - fino al compimento delle operazioni di recupero/smaltimento finale **R3** presso lo stabilimento presso lo stabilimento FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147 Austria.

RITENUTO

a. che la notifica generale **IT 022697** risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto;

b. che l'importo della garanzia finanziaria di €. **1.496.575,83=** (unmilionequattrocentonovantaseimilcinquecentosettantacinque/83) (**importo garantito con riduzione ISO 14001**) con decorrenza dal **18/07/2019 al 18/01/2020**, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla **Elba Assicurazioni S.p.a. con sede sociale e direzione generale in Via Mecenate n. 90 20138 Milano**, secondo la formula riportata nell'allegato 3 del D.M. 370/98 è congrua per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto transfrontaliero di **2.072** tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento

CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

c. di poter autorizzare la MAG GmbH al trasferimento in Austria presso lo stabilimento della FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147, di **2.072** tonnellate di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. **C.E.R 19 05 01**, da inviare in **R3**, con partenza dallo **STIR di Caivano (NA)**;

d. di rilasciare alla **MAG GmbH n.74 (settantaquattro)** copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica **IT 022697** avente la seguente numerazione dal **194/400 al 267/400**.

VISTI

- il regolamento CE 1013/06
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la delibera di G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la D.G.R. 478/2012 modificata con D.G.R. 528/2012;
- la D.G.R.C. 148 del 09/04/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD e della proposta del R. del P. Antonio Imperatore di adozione del presente atto

D E C R E T A

1 DI AUTORIZZARE, in conformità al modello di notifica 1A **IT 022697**, il trasporto di **2.072** tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 19 05 01**, da inviare in **R3** in Austria presso lo stabilimento della FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147, con partenza dallo **STIR di Caivano (NA)**;

2 DI RITENERE congrua la polizza fidejussoria **n. 1486588**, per un importo garantito complessivo di €. **1.496.575,83=** (unmilionequattrocentonovantaseimilcinquecentosettantacinque/83) (**importo garantito con riduzione ISO 14001**) con decorrenza dal **18/07/2019 al 18/01/2020**, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla **Elba Assicurazioni S.p.a. con sede sociale e direzione generale in Via Mecenate n. 90 20138 Milano**, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità derivanti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

3 DI RILASCIARE alla MAG GmbH. **n.74 (settantaquattro)** copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica **IT 022697** numerate dal **194/400 al 267/400**.

4 DI PRECISARE CHE:

4.1 la garanzia di cui alla fideiussione sopra citata si riferisce al trasporto di **2.072** tonnellate di cui ai bollettini di movimento 1B **IT 022697** numerati dal **194/400 al 267/400** di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 19 05 01**, da inviare in **R3** in Austria presso lo stabilimento della FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co. Nfg KG A-8492 Halbenrain 147, con partenza dallo **STIR di Caivano (NA)** e copre eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro recupero/smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni

- 4.2 le **2.072** tonnellate di rifiuti di cui al punto precedente rappresentano la **quarta quota** del totale di **10.000** tonnellate di cui al modello di notifica generale **IT 022697**;
- 4.3 lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle **2.072** tonnellate autorizzate con il presente provvedimento;
- 4.4 le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla **MAG GmbH** del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, da quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e da quelle imposte dall'Autorità di Destinazione;
- 4.5 la **MAG GmbH**, in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD quale autorità di spedizione, all'Autorità Austriaca quale autorità di destinazione, copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;
5. la **MAG GmbH** è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:
- 5.1 il trasporto, oltre al documento di movimentazione, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Austriaca);
 - 5.2 eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD quale autorità di spedizione, all'Autorità Austriaca quale autorità di destinazione. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
 - 5.3 il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;
 - 5.4 i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
 - 5.5 i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
- 6 **La presente autorizzazione** è rilasciata alla **MAG GmbH**, non è cedibile e cessa la sua efficacia al ricevimento, alla Regione competente, dei certificati di avvenuto e corretto recupero dei rifiuti di cui al modello **IT 022697**;
- 7 **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
- 8 **DI NOTIFICARE** il presente atto alla **MAG GmbH**;
- 9 **DI INVIARE**, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Austria) ed alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di destinazione;
- 10 **DI INVIARE**, per via telematica, copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dr. Antonio Ramondo